

Avv. Graziangela BERLOCO  
Via G. Tritto, 5 (ang. Via T. Mercadante)  
70022 ALTAMURA - Tel./Fax 080.9140444  
e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE

DOTT. MAURIZIO PASCALI

A scioglimento della riserva che precede,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

su ricorso per provvedimento d'urgenza( RG 2834/2016) ex art.700 cpc proposto da

~~Ricorrente~~ (Avv. Berloco) ;

ricorrente

contro

Miur(Funziario delegato ),

resistente

Rilevato che la ricorrente,assunta a tempo indeterminato quale docente di ruolo di scuola primaria con il piano assunzionale nell'anno scol. 2015/16,ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di mobilità a livello nazionale per i docenti assunti nell'a.s. 2015/16 nelle fasi B e C,con indicazione degli ambiti territoriali di preferenza.

Ella è stata assegnata ad un ambito territoriale non richiesto,presso Veneto ambito 0022.

La ricorrente,a cui è stato riconosciuto un punteggio di 36,ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'assegnazione all'Ambito Veneto 0022 con condanna dell'Amministrazione convenuta ad assegnarla ad un ambito legittimo in relazione al punteggio dalla stessa posseduto in base alle preferenze indicate nella domanda di mobilità.

Il MIUR si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

Osserva il GL che la ricorrente allega e prova il riconoscimento di un punteggio di 36 pt validi ai fini della domanda di mobilità territoriale su ambito a livello nazionale;l'indicazione degli ambiti territoriali di preferenza compresi nella Regione Puglia ed Emilia Romagna ;l'assegnazione di cattedre in tali aree a docenti con punteggi inferiori al suo.

Il MIUR convenuto nega genericamente e senza giustificazione tale circostanza, senza peraltro disconoscere le nomine specificamente indicate nella documentazione prodotta dalla ricorrente e i punteggi in essa indicati. Non allega per tali nomine diversi titoli di preferenza.

Allo stato dunque la mancata assegnazione alla ricorrente degli ambiti territoriali richiesti resta priva di idonea giustificazione.

Il ricorso va pertanto accolto atteso anche il pregiudizio insito nel progredire dell'anno scolastico con il conseguente disagio sopportato dalla ricorrente.

In considerazione della particolarità della materia trattata e della novità della questione, sussistono valide ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite della presente fase tra le parti.

P.Q.M.


definitivamente decidendo, contrariis reiectis:

- 1) accoglie il ricorso, dichiara illegittima l'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale Veneto 0022 e ordina al MIUR convenuto di assegnarla ad uno degli ambiti territoriali da lei indicati come preferiti ovvero motivare specificamente le ragioni della preferenza accordata ad altri docenti per taluno di tali ambiti;
- 3) compensa integralmente le spese di lite della presente fase tra le parti in causa.

Si comunichi.

Padova, 25.11.2016

IL GIUDICE DEL LAVORO  
Dott. Maurizio Pascali



Depositata nella Cancelleria  
del Tribunale di Padova  
il ...2.8..NOV..2016.....

IL CANCELLIERE  
D. P. O. M. A. A.

g. r. 28/11/16 de